Corte di Cassazione – Sentenza n. 10028/2010

Aprile 27, 2010

Infortunio in itinere

Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 27.04.2010, n. 10028
Fatto e Diritto

(…) chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Ancona, pubblicata il 15 novembre 2005, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Pesaro aveva respinto il suo ricorso nei confronti dell'Inail, volto ad ottenere il riconoscimento come infortunio sul lavoro della frattura del femore subita cadendo mentre scendeva dalla sua autovettura, dinanzi alla sua abitazione. Il ricorso consta di due motivi. L'Inail si difende con controricorso e memoria. Il primo motivo ha per oggetto: violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 2 del dpr 1124 del 1965 e dell'art. 31 della legge 15 del 1963. Si sostiene che la Corte avrebbe errato nel ritenere che non costituisca infortunio sul lavoro "in itinere" quello subito dalla ricorrente mentre usciva dalla sua autovettura con la quale era tornata a casa dal lavoro.
Con il secondo motivo si denunzia un vizio di insufficiente motivazione "posto che la Corte ha omesso di pronunciarsi sulla effettiva esistenza del rischio ed ha inopinatamente introdotto nel giudizio un elemento -quello relativo al luogo (privato o pubblico) in cui la (…) è rovinata a terra - del tutto nuovo sul quale le parti non hanno formulato alcuna difesa".
Il ricorso è infondato. I motivi devono essere esaminati congiuntamente.
La circostanza che la Corte di merito avrebbe introdotto un nuovo elemento di valutazione non sottoposto alle parti non concerne propriamente il vizio di motivazione insufficiente, ma eventualmente la violazione dell'art. 183, c.p.c.
Essa, comunque, è infondata. La Corte, in premessa, spiega accuratamente che il luogo in cui l'incidente è avvenuto è stato indicato nel ricorso della (…) e che l'Inail (anche) in relazione a tale aspetto aveva contestato l'esistenza di un infortunio su lavoro. La circostanza pertanto non è emersa solo perché la (…) ha poi dichiarato al CTU che, con la macchina, essendo

l'accesso aperto, era giunta fino in prossimità del portone dell'abitazione dopo aver attraversato il giardino. Il tema pertanto era oggetto del contendere e del contraddittorio tra le parti. Se il tema era uno dei punti controversi, ragionevolmente e correttamente la Corte ha ritenuto che gravava sulla ricorrente formulare richieste istruttorie per precisare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all'interno del suo complesso abitativo, come si desumerebbe dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di aver varcato l'accesso e attraversato il giardino.
In mancanza di prova contraria sul punto, la decisione adottata dalla Corte è conforme alla legge, come costantemente interpretata dalla Cassazione, ed è stata motivata in modo più che adeguato. L'orientamento richiamato, cui questo collegio non ritiene di discostarsi, è quello per cui un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti (Sez. L, 16 luglio 2007, n. 15777 (Rv. 598398), cui si rinvia per ulteriori richiami). Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Depositata in Cancelleria il 27.04.2010

L' infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada

Rimane ferma nella propria posizione la Suprema Corte quanto ai limiti posti per riconoscere un infortunio, subito dal lavoratore, quale infortunio in itinere e, pertanto, indennizzabile. L'infortunio in itinere, infatti, è individuato dal carattere di avvenire durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro.

Tuttavia si rilevano diversi casi in cui l'incidente occorso al lavoratore non viene riconosciuto quale infortunio in itinere.
Tra tali casi vi è l'esclusione dalla tutela per gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali. Se ci si chiede il motivo di tale esclusione, non possiamo se non richiamare quanto ribadito dalla Corte di Cassazione ovvero l'infortunio, per essere riconosciuto quale infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e ciò, in quanto l'infortunio in itinere implica che l'evento avvenga in luoghi in cui la parte non ha la possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, ciò che invece, nell'interpretazione della normativa in materia, dettata dalla Corte di Cassazione, la parte lesa può fare negli ambiti "privati". A dire il vero non esiste una normativa specifica con riguardo a tale tipo di infortunio. Se così si può dire, l'unica norma certa è il nesso eziologico che colleghi l'esplicazione di una attività lavorativa all'infortunio, il resto è frutto della giurisprudenza e della dottrina consolidatesi nel tempo. Il caso in esame riguarda il ricorso promosso per Cassazione da parte di una lavoratrice avverso la sentenza, emessa della Corte di Appello di Ancona, che, confermando il giudizio di primo grado, aveva respinto la domanda della lavoratrice volta a il riconoscimento quale infortunio sul lavoro della frattura del femore subita cadendo mentre scendeva dalla sua autovettura, dinanzi alla propria abitazione. La lavoratrice ha impugnato la sentenza del giudice del merito sostenendo che questi avrebbe errato nel ritenere che non costituisce infortunio sul lavoro "in itinere" quello subito dalla ricorrente mentre usciva dalla propria autovettura con cui era tornata a casa dal lavoro. Ad avviso della ricorrente, il giudice del merito avrebbe introdotto nel giudizio un elemento, ovvero quello relativo al luogo, privato o pubblico, in cui la ricorrente era rovinata a terra, del tutto nuovo sul quale

le parti non avevano formulato alcuna difesa. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Infatti, il Collegio ha osservato che il giudice del merito aveva spiegato accuratamente che il luogo in cui l'incidente era avvenuto era stato indicato nel ricorso della lavoratrice e che l'Inail, anche in relazione a tale aspetto aveva contestato l'esistenza di un infortunio su lavoro. La circostanza pertanto non era emersa solo perché la ricorrente aveva poi dichiarato al CTU che, con la macchina, essendo l'accesso aperto, era giunta fino in prossimità del portone dell'abitazione dopo aver attraversato il giardino. Il tema pertanto era oggetto del contendere e del contraddittorio tra le parti. Se il tema era uno dei punti controversi, ragionevolmente e correttamente, ad avviso della Corte, il giudice del merito aveva ritenuto che gravava sulla ricorrente formulare richieste istruttorie per precisare che il luogo era pubblico, pur essendo all'interno del proprio complesso abitativo, secondo quanto si desumerebbe dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di aver varcato l'accesso e attraversato il giardino.
In mancanza di una prova contraria sul punto, la decisione adottata dal giudice del merito sarebbe conforme alla legge, quale costantemente interpretata dalla Cassazione. L'orientamento richiamato, cui la Corte non ha ritenuto di discostarsi, è quello per cui un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Ciò, in quanto, ai fini del riconoscimento di un infortunio avvenuto in itinere, si intende trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti.